

Codice A1906A

D.D. 9 dicembre 2015, n. 892

**Il.rr. 69/78 e 30/99 - Autorizzazione alla coltivazione di cava di prestito di ghiaia e sabbia in localita' Cascina Grebbiana Grossa in comune di Trinita' (CN), finalizzato al reperimento di inerti per gli interventi di realizzazione del completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL, presentatao da Societa' Autostarda Asti-Cuneo S.p.A., con sede in Tortona (AL).**

Vista l'istanza presentata in data 13 agosto 2013 dal geom. Maurizio Martinato in qualità di Direttore Tecnico Infrastrutture della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., con sede legale in Via XX Settembre 98/E – Roma e sede operativa ex S.S. 10 per Alessandria n. 6/A – Tortona (AL), depositata presso l'Ufficio regionale di deposito progetti V.I.A., istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 in merito al “Progetto di una cava di prestito di ghiaia e sabbia in località C.na Grebbiana Grossa in Comune di Trinità (CN), finalizzato al reperimento di inerti per gli interventi di realizzazione del completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL”;

Preso atto che, la presentazione dell'istanza è avvenuta in forza della Convenzione stipulata in data 23 marzo 2006 e divenuta efficace a decorrere dall'11 febbraio 2008, con la Struttura di vigilanza sulle concessioni di ANAS (ora Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) che ha dato in concessione alla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. la progettazione definitiva ed esecutiva e la costruzione e gestione del collegamento autostradale nel tratto Asti-Cuneo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15-5812 del 21 maggio 2013 che in adempimento ai dettami della l.r. 30/99 ha approvato “il Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari al completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo” presentato dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., che ricomprende i lotti II/5 e II/6. Tale Piano, tra i vari siti individuati contempla anche quello in località Cascina Grebbiana Grossa del Comune di Trinità;

Preso atto che in data 11.02.2015 il proponente ha depositato il provvedimento conclusivo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali prot. n. 3546 del 9.2.2015 e Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS prot. n. 17 del 7.1.2015, relativo all'esclusione dalla procedura di VIA nazionale delle modifiche del lotto II 6, propedeutico alla procedura in atto;

Considerato che come risulta dal verbale in data 16.06.2015 la Conferenza di Servizi conclusiva, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, ha espresso parere positivo anche ai fini dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, in merito all'istanza presentata dalle Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. per la coltivazione di una cava di prestito di ghiaia e sabbia in località C.na Grebbiana Grossa in Comune di Trinità (CN), finalizzata al reperimento di inerti per gli interventi di realizzazione del completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL”;

Considerato che il progetto di coltivazione e conseguente recupero ambientale sottoposto alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale si è concluso con deliberazione di Giunta Regionale n. 64-1989 del 31 luglio 2015, assunta ai sensi dell'art. 13 l.r. 40/1998 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale contenente tutte le autorizzazioni ambientali, pareri e nulla osta per la realizzazione dell'opera;

Considerato che l'approvazione del progetto, garantisce le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni individuati dal Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari al completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo". Il progetto stesso inoltre permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza e garantisce la restituzione alla originaria natura agricola del sito.

Considerato che il proponente ha richiesto in sede di CdS l'applicazione dei casi per la riduzione dell'importo della fidejussione per i lavori di recupero ambientale e che la società ITINERA S.p.A., con sede legale in Via Balustra, 15 – 15057 Tortona (AL), in qualità di socia della Società ASTI-CUNEO S.p.A. individuata dal proponente quale società esecutrice dei lavori di coltivazione della cava, ha presentato il certificato n. 444/SGA che ne attesta la conformità alla normativa ISO 14001, la cauzione è stata ridotta del 10% in ottemperanza alla D.G.R. n. 38-7264 del 17 marzo 2014;

Preso atto che il proponente in sede di C.d.S. ha richiesto la divisione proporzionale dell'importo fidejussorio in funzione ai lotti progettuali;

Ritenuto pertanto che, da quanto sopra esposto, l'approvazione del progetto in oggetto, oltre che avvenire a seguito dell'espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale, avviene anche a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art 7 l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;

Valutato che il proponente ha presentato idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f della l.r. 69/1978 può proporre all'Amministrazione istanza di coltivazione mineraria;

Considerato che la società Autostrada Asti-Cuneo in data 26 ottobre 2015 ha presentato la polizza assicurativa n. 16070.00.27.2799677948, intestata alla società ITINERA S.p.A. stipulata dall'agenzia SACE BT S.p.A. a far data dal 2.10.2015 e relativa al lotto 1 di coltivazione;

Tutto ciò premesso:

Vista la legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere";

Vista la legge regionale Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";

visto il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

Vista la legge regionale Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

Vista la legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni" ;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

Visto il D.M. 6 ottobre 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

Visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”;

Visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visti gli Atti d'Ufficio;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

#### IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

#### *determina*

per le motivazioni esposte in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano,

1. La Società ITINERA S.p.A., con sede legale in Via Balustra, 15 – 15057 Tortona (AL), in qualità di socia della Società ASTI-CUNEO S.p.A., è autorizzata ai sensi delle l.l.r.r. 22 novembre 1978 n. 69 e 3 dicembre 1999, n. 30, all'apertura della cava di prestito di ghiaia e sabbia in località C.na Grebbiana Grossa in Comune di Trinità (CN), finalizzata al reperimento di inerti per gli interventi di realizzazione del completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL”, per anni 4 dalla data della presente determina;

- In considerazione del frazionamento dell'importo fidejussorio è consentita l'attivazione della coltivazione del lotto 1. Per i successivi lotti previsti in progetto la coltivazione può essere attivata solo a seguito di presentazione della rispettiva polizza fidejussoria come definita nell' Allegato A che costituisce parte integrante della presente determina.

2. La fidejussione richiesta in relazione al presente atto è di importo pari a € 4.195.000,00 (quattromilacentonovantacinquemila/00), questa è stata ridotta del 10% in ottemperanza alla D.G.R. n. 38-7264 del 17 marzo 2014 e pertanto l'importo fidejussorio relativo al presente atto risulta pari a € 3.775.000 (tremilionesettecentosettantacinquemila/00). Essendo inoltre prevista una coltivazione per lotti il proponente ha richiesto la divisione proporzionale ai 3 lotti progettuali dell'importo fidejussorio che viene pertanto così determinato:

- LOTTO 1 € 1.056.000 (unmilionequinquantesemila/00)

- LOTTO 2 € 1.061.000 (unmilionesessantunmila/00)

- LOTTO 3 € 1.658.000 (unmilionesecientoscinquantattomila/00);

3. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della fidejussione, di cui al punto 2 in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;

4. La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell' allegato A alla presente determinazione, nonché di quelle contenute nella D.G.R. Regionale n. 15-5812 del 21 maggio 2013, che in adempimento ai dettami della l.r. 30/99 ha approvato “il Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari al completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo” presentato dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., che ricomprende i lotti II/5 e II/6;

5. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 6 della l.r. 21 aprile 2006, n. 14 e s.m.i., secondo le modalità definite dalla d.g.r. n. 7 - 8070 del 28 gennaio 2008 e relativo documento applicativo;

6. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento;

7. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nei suoi allegati costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978;

8. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Trinità (CN), mentre a tutti gli altri Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi saranno indicati gli estremi della pubblicazione;

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

10. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. n. 64-1989 del 31 luglio 2015 e dagli allegati alla medesima;

b) fornire ai Funzionari del Settore polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

c) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;

11. La società Asti-Cuneo S.p.A. con scadenza semestrale a far data dall'inizio lavori deve predisporre e trasmettere:

- una relazione, con allegati grafici e fotografici, contenente la descrizione dei lavori di coltivazione-riempimento-recupero effettuati e di quelli previsti per i conseguenti 6 mesi;

- quadri di raffronto relativi ai quantitativi dei materiali scavati e riportati e previsti per i successivi sei mesi; questi ultimi devono essere comparati con i fabbisogni del lotto II/6;

Qualora per la coltivazione della cava sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 11 a), la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Responsabile del Settore  
Stefano Bellezza

Visto  
Il Direttore Regionale  
Giuliana Fenu

Allegato

## ALLEGATO A

### DISCIPLINARE TECNICO

#### 1. Ai fini della coltivazione della cava

- 1.1 il materiale della cava deve essere utilizzato per la realizzazione del completamento del collegamento dell'Autostrada Asti-Cuneo lotto II/6 Roddi-Diga ENEL, mentre il ritombamento ed il recupero delle aree scavate dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) approvato;
- 1.2 per quanto riguarda la viabilità dei mezzi d'opera che trasporteranno i materiali per il ritombamento, questa deve essere corrispondente a quella descritta all'interno del Piano di Utilizzo approvato e rappresentata cartograficamente all'allegato 2.6E-dU.1.1.04-00 ed alle Tavv. 7.4.1 e 7.4.2 del PUT:
  - dal raccordo con la Tangenziale di Alba (pK 9+800) sino a valle dell'imbocco della galleria Verduno - lato Alba (circa dalla pK 3+900), i mezzi di trasporto dei materiali si sposteranno lungo piste di cantiere realizzate in adiacenza all'opera autostradale;
  - in prossimità della pK 3+900 è prevista una deviazione della S.P. 7 con realizzazione di una nuova rotatoria sulla quale si innesterà la suddetta pista di cantiere;
  - dalla rotatoria in progetto i mezzi di trasporto percorreranno la S.P. 7 per circa 1,0 km sino all'altezza dell'incrocio a "T" con la S.P. 58, laddove la S.P. 7 svolta a destra (direzione Pollenzo) e la S.P. 58 svolta a sinistra (direzione La Morra);
  - all'altezza del suddetto incrocio, i mezzi procederanno diritti imboccando la "pista ENEL", una strada sterrata a servizio dell'ente gestore dell'omonimo canale idroelettrico che deriva acqua poco più a monte, dal Fiume Tanaro;
  - la pista ENEL verrà interamente percorsa per circa 1,9 km sino all'altezza dell'opera di presa del canale sul Fiume Tanaro, e da qui i mezzi procederanno per altri 900 m circa su una pista di cantiere appositamente realizzata che li condurrà sino al rilevato autostradale A33 già esistente, attualmente intercluso al traffico.

Da tale punto in poi i percorsi dei mezzi di trasporto si differenzieranno in funzione del previsto sito di destinazione, quindi i mezzi destinati al sito di deposito di Trinità:

  - percorreranno la A33 per circa 13,5 km sino all'innesto con la A6 Torino-Savona, che imbrocceranno in direzione Savona (verso sud);
  - percorsi circa 21,0 km sulla A6 i mezzi usciranno allo svincolo di Fossano percorrendo la bretella di raccordo per circa 2,5 km in direzione del concentrico;
  - dalla bretella di raccordo si diramerà uno svincolo ad esclusivo uso dei mezzi di trasporto che immetterà direttamente nell'area di deposito.
- 1.3 l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine della registrazione dei dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto (telecamere). Asti-Cuneo S.p.A. è tenuta a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale;
- 1.4 tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta/Società di trasporto ed i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e devono essere di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
- 1.5 i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente chiusi con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
- 1.6 i lavori di coltivazione della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
  - l'area d'escavazione sia perimetrata con idonea rete d'altezza non inferiore a 2m;
  - siano messi in opera lungo tutto il perimetro dell'area di cava appositi cartelli ammonitori;
  - lungo il lato orientale dell'area esternamente alla recinzione di cava, sia ripristinata la strada vicinale della Croce come da PRGC, al fine di creare per tutta la durata della coltivazione della cava, una viabilità alternativa alla Strada Grebbiana;

- sia realizzato come da progetto presentato, verso il lato di monte della strada vicinale della Croce, un fosso di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla scarpata del terrazzo;
- siano realizzate, in ottemperanza al progetto esecutivo presentato, le rampe di collegamento del sito d'intervento alla bretella di raccordo autostradale;
- siano effettuate, al fine dell'accertamento dell'idoneità dei materiali di riempimento, tutte le analisi di verifica della rispondenza ai dettami del P.U.T. approvato dal Ministero competente ai sensi del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 e conseguentemente verificate le volumetrie di materiale con caratteristiche idonee al ritombamento;
- siano rispettati gli accordi con i gestori delle infrastrutture insistenti sull'area di cava e le distanze di sicurezza previste in progetto del ciglio superiore degli scavi:
  - dalle viabilità;
  - dalle unità abitative;
  - dalle linee elettriche ENEL;
  - dalle linee elettriche TERNA.

1.7 la durata della coltivazione della cava deve essere di anni 4 (quattro) dall'atto di autorizzazione ex l.l.r.r. 69/78 e 30/99;

2 i lavori di coltivazione saranno eseguiti dalla Società ITINERA S.p.A. con sede legale in Via Balustra, 15 – 15057 Tortona (AL), in qualità di socia della Società proponente ASTI-CUNEO S.p.A.;

3 l'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale ed alla Regione Piemonte - Settore polizia mineraria, cave e miniere ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1,11, e 14 del D. lgs 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla su indicata denuncia di esercizio il Titolare deve trasmettere al Settore regionale sopraindicato il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. Coordinato", da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;

4 qualora il Titolare della coltivazione intenda avvalersi di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione comunale e regionale ai sensi del comma 8, art. 2 l.r. 30/1999;

5 la ditta autorizzata è tenuta a versare all'Amministrazione comunale una somma pari ad Euro 0,36 e all'Amministrazione regionale una somma pari ad Euro 0,16 per ogni mc estratto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 l.r. 13.11.2006 n. 35, come modificato dall'art. 2 della l.r. 23.04.2007 n. 9 e s.m.i. da aggiornare in funzione degli importi che verranno definiti ogni due anni dalla Regione Piemonte;

6 con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la Società Asti-Cuneo S.p.A. deve rilevare il livello freatico in almeno quattro piezometri, messi in opera a monte ed a valle rispetto al flusso di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente alle Amministrazioni regionale e comunale competenti. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni, le rilevazioni potranno avere frequenza più ravvicinata; la società è tenuta a rilevare mensilmente la quota e a comunicare le misure alle Amministrazioni suddette;

7 con scadenza semestrale a far data dall'inizio lavori la società Asti-Cuneo S.p.A. deve predisporre e trasmettere:

- una relazione, con allegati grafici e fotografici, contenente la descrizione dei lavori di coltivazione-riempimento-recupero effettuati e di quelli previsti per i conseguenti 6 mesi;

- quadri di raffronto relativi ai quantitativi dei materiali scavati e riportati e previsti per i successivi sei mesi, questi ultimi devono essere comparati con i fabbisogni del lotto II/6;

8 la Società Asti-Cuneo S.p.A è tenuta ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi D.G.R. n. 15-5812 del 21 maggio 2013. Inoltre è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui all'Approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT);

9 ai fini della coltivazione di cava determina le seguenti prescrizioni tecniche:

9.1 l'esecuzione dei lavori di coltivazione è autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla società istante:

Foglio n. 6 p.p.c.c. 9-10-11-12-108-111;

Foglio n. 9 p.p.c.c. 1-2-3-278 (ex p.c. 5) -7-12-20-106-217;

Foglio n. 10 p.p.c.c. 1-2-359;

dei suddetti mappali sono da considerarsi riserva le particelle 11-12 e 108 ricadenti sul Foglio n. 6; l'area di "riserva" potrà essere attivata solo dopo verifica della disponibilità dei quantitativi di terre e rocce da scavo per il successivo riempimento e la presentazione di apposito progetto di coltivazione;

9.2 durante la coltivazione devono essere mantenute le distanze dai terreni confinanti, previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;

9.3 la massima profondità di scavo, deve essere mantenuta almeno 1 m sopra il livello di massima escursione della falda e comunque non deve essere spinta al di sotto delle quote di progetto di cui alla tavola del progetto definitivo 1.4.INT – "planimetria di massimo scavo" ed alla tavola del progetto definitivo 1.3.INT – "sezioni di massimo scavo" datate maggio 2015 e pervenute il 25 maggio 2015 con nota prot. 8171;

9.4 la coltivazione deve essere eseguita con l'esclusivo utilizzo di mezzi meccanici semoventi, con abbassamenti successivi sino alle quote di progetto;

9.5 qualora dalla verifica di cui al precedente punto 1.6 risultassero quantitativi idonei non sufficienti al completo ritombamento delle aree scavate, l'imprenditore dovrà comunicare alle Amministrazioni competenti l'esatta quantificazione dei quantitativi mancanti e presentare un progetto che preveda una corrispondente riduzione della profondità di scavo dell'ultimo lotto di coltivazione;

9.6 la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

9.7 le scarpate vengano modellate con angolo massimo di 35°, come risulta dalle verifiche di stabilità svolte; qualora durante lo scavo vengano rinvenuti materiali di qualità scadente che non presentino le caratteristiche parametriche ipotizzate, si provveda a ridurre la pendenza delle scarpate a seguito di verifiche di stabilità suppletive. Qualora durante i lavori si riscontrassero difformità rispetto a quanto assunto, occorrerà procedere ad ulteriori verifiche in corso d'opera adattando, se del caso, tali inclinazioni;

9.8 la coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi, ciascuno di altezza massima di 3,0 m, nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista in coltivazione;

9.9 il materiale della cava deve essere utilizzato per la realizzazione del completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo lotto II/6, mentre il ritombamento ed il recupero delle aree scavate dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) approvato;

9.10 il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà essere conforme a quanto prescritto nel Piano di Utilizzo (PUT) approvato dal competente Ministero, e costituito da terre e rocce naturali non inquinate e non pericolose derivanti da scavi e lavori connessi all'opera primaria. In particolare i materiali da impiegare per il riempimento dovranno derivare esclusivamente dai lavori per la realizzazione del completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo lotto II/6. La società istante è tenuta ad effettuare le analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto dei limiti di concentrazione delle sostanze presenti nel materiale proveniente dagli scavi ed a verificarne la conformità in funzione della

destinazione finale dello stesso. Tali analisi devono essere effettuate prima del riutilizzo dei suddetti materiali. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;

- 9.11 in merito all'idoneità dei materiali di scavo qualora i risultati delle analisi di laboratorio evidenziassero la presenza di materiali non conformi, il cumulo dovrà essere conferito ad un impianto idoneo a smaltirlo in relazione ai riscontri analitici stessi;
- 9.12 prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definiti con il Settore polizia mineraria, cave e miniere, le modalità e frequenza delle misure fonometriche da effettuarsi per la verifica dei livelli revisionali e l'eventuale integrazione per la caratterizzazione dei materiali di riempimento da impiegarsi per il ritombamento dei vuoti estrattivi;
- 9.13 il rio che attraversa l'area di cava venga spostato nei lotti esauriti 1-2 durante lo scavo del terzo lotto, ad una distanza di almeno 10 m dal fronte di scavo;
- 9.14 si provveda alla ricostruzione dell'alveo del rio al termine dei lavori di scavo e contestualmente ai lavori di recupero ambientale, tramite realizzazione della canalizzazione, progettata su calcoli idraulici, ed eliminazione delle attuali tubazioni; si realizzino interventi di bioingegneria laddove risulti necessario ridurre l'erosione, sia spondale sia di fondo.
- 9.15 in considerazione della tipologia di intervento progettato e della possibilità di effettuare rinvenimenti archeologici entro il primo metro dal piano di campagna attuale, al fine di identificare e tutelare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso dei lavori, gli scavi dovranno essere costantemente seguiti da operatori dotati dei necessari requisiti di specializzazione archeologica rispettando le prescrizioni della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie espresse ai sensi del d. lgs 163/2006 con note prot. 6511 del 23.07.2014 e prot. 8295 del 26.09.2014;
- 9.16 devono essere mantenuti gli 11 (undici) capisaldi quotati indicati nella Tavola 1.8. "monografia dei capisaldi" datata luglio 2013 per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo;
- 9.17 la coltivazione deve avvenire per il resto come da progetto presentato e secondo le prescrizioni contenute nel presente documento;
- 9.18 in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificate garantendo un grado di umidità tale da abbattere possibile polverosità in cava e nell'ambiente esterno oltre i limiti consentiti;

10. Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

- 10.1 lo strato di terreno vegetale, della potenza minima di 40 cm deve essere accantonato, in cumuli di spessore massimo di 3 m, nelle aree individuate in progetto, conservato con apposite semine protettive e rimesso a dimora, con le tempistiche progettate;
- 10.2 lo strato limoso-argilloso sottostante al terreno vegetale della potenza media di 50 cm deve essere accantonato, in altri cumuli di spessore massimo di 3 m, nelle aree individuate in progetto e rimesso a dimora, con le tempistiche progettate;
- 10.3 i lavori di ripristino morfologico e ambientale devono garantire il ripristino all'uso agrario preesistente;
- 10.4 i lavori di ripristino pedo-ambientale prevedano in sequenza:
  - 10.4.1 il riporto di un primo strato di terre e rocce da scavo di potenza massima pari a circa 8,50 m costituite da materiali provenienti dagli sbancamenti per la realizzazione del completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo lotti II/5 e II/6, come da PUT approvato;
  - 10.4.2 il riporto di un secondo strato di circa 0,50 m di spessore di terreno derivante dai cumuli dell'orizzonte Bw asportato e accumulato in sito;
  - 10.4.3 il riporto dello strato di terreno fertile superficiale precedentemente accantonato di potenza minima 0,40 m;
- 10.5 sia ripristinata la destinazione agricola conformemente al progetto autorizzato;
- 10.6 al termine delle operazioni di recupero ambientale dell'area dovrà essere ripristinato il sistema d'irrigazione esistente mediante il riposizionamento dell'impianto a pivot;

- 10.7 i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lotti di cava;
- 10.8 qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, il Settore Regionale competente provvederà a dare corso immediatamente alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della fidejussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
- 10.9 entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti i residui lavori di recupero ambientale di cui ai punti precedenti;
- 10.10 al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 2 (due) anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
- 10.11 il monitoraggio e i dati dell'avanzamento dei lavori sotto il profilo ambientale devono essere condotti in conformità a quanto previsto nel Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari al completamento del Tronco II del collegamento autostradale Asti-Cuneo che ricomprende i lotti II/5 e II/6 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-5812 del 21 maggio 2013, e i risultati dovranno essere inviati al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte.
- 10.12 In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa per il recupero ambientale e morfologico ammonta ad Euro 4.195.000,00 (quattromilionicentonovantacinquemila/00). Tale importo è stato ridotto del 10% in ottemperanza alla D.G.R. n. 38-7264 del 17 marzo 2014 ed a seguito della presentazione della Certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001 per l'impresa), e pertanto l'importo fidejussorio relativo al presente atto risulta pari a € 3.775.000 (tremilionesettecentosettantacinquemila/00). Essendo inoltre prevista una coltivazione per lotti l'importo fidejussorio viene così determinato:
- LOTTO 1: € 1.056.000 (unmilionececinquantaseimila/00)
  - LOTTO 2 € 1.061.000 (unmilionesessantunmila/00)
  - LOTTO 3 € 1.658.000 (unmilionesecicentocinquantottomila/00);

La liberazione della garanzia avverrà secondo le condizioni precisate al punto b1 delle prescrizioni generali sotto riportate. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

## **PRESCRIZIONI GENERALI**

A) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione si prescrive che:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie d'uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 46 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 l.r. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

B) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 l.r. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nell'allegato A si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire al Settore Regionale competente la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire al Settore Regionale competente la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 3) La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- 4) estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione regionale) che in ogni caso non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 5) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 6) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 7) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 l.r. 69/1978, costituisce atto d'avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere ad inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.